SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 agosto 2016, n. **161**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117

All'articolo 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-*bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-*quater*. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-*sexies*. Il reclutamento di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-*septies*. Le procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: "1.943" è sostituita dalla seguente: "1.211", le parole: "943 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*terdecies*. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "46.578.000" è sostituita dalla seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" è sostituita dalla seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" è sostituita dalla seguente: "56.906.000".

2-*quaterdecies*. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "43.378.000" è sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000" è sostituita dalla seguente: "55.706.000".

2-*quinquiesdecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*sexiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3954):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI), in data 30 giugno 2016.

Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 1° luglio 2016, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio).

Esaminato dalla II commissione (giustizia), in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 14 e 19 luglio 2016.

Esaminato in aula l'8, 12, 25 luglio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2500):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio 2016, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia) e 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° agosto 2016.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 1° e il 2 agosto 2016.

Esaminato in aula il 2 agosto 2016 ed approvato definitivamente il 3 agosto 2016.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2016.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

16G00176

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016 è determinato in 4.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce: n. 20;

Grande Ufficiale: n. 80;

Commendatore: n. 400;

Ufficiale: n. 500;

Cavaliere: n. 3000.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'articolo 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

16A06252

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2016.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti lettere: «*l)* decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere"; *m)* decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; *n)* decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».

Art. 4.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: ALFANO

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere

V 5.1 **Scopo e campo di applicazione**

1. La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico – alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

V 5.2 **Classificazioni**

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate come segue:

a) in relazione al numero dei *posti letto* p:

PA: $25 < p \leq 50$;

PB: $50 < p \leq 100$;

PC: $100 < p \leq 500$;

PD: $500 < p \leq 1000$;

PE: $p > 1000$.

b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale);

TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio;

TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;

TM: depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25 m^2 e carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m^2;

TO: locali con affollamento > 100 occupanti;

nota: ad esempio sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione,..

TK: locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200$ MJ/m^2**;**

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

nota: ad esempio CED, stamperie, sala server, cabine elettriche …

TZ: altri spazi.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

V 5.3 Profili di rischio

1. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 5.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le *misure antincendio* devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente punto 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto non superiore a 25, devono essere applicate, a queste, le *misure antincendio* indicate al paragrafo V.5.6.

V. 5.4.1 Reazione al fuoco

1. All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (tabella S.1-4).
2. Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 del paragrafo S.1.4 è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno.

V. 5.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1

<table>
<tr><th rowspan="2">Compartimenti</th><th colspan="5">Classificazione dell'Attività</th></tr>
<tr><th>HA</th><th>HB</th><th>HC</th><th>HD</th><th>HE</th></tr>
<tr><td>Fuori terra</td><td>30</td><td colspan="3">60</td><td>90</td></tr>
<tr><td>Interrati</td><td colspan="4">60</td><td>90</td></tr>
</table>

Tabella V.5-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le Aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree, è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

V.5.4.3 Compartimentazione

1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota non inferiore a -5 m, fatta eccezione di quanto indicato ai successivi punti 2 e 3.
2. I locali delle aree TC, con piani a quota inferiore a -1 m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il Capitolo S.2, comunque non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione E-Sa.
3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota inferiore a -5 m e non inferiore a -10 m se le stesse sono:
   - inserite in compartimenti di classe non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione di tipo E-Sa;
   - dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
   - dotate di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello IV di prestazione;
   - dotate di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello IV di prestazione con sistema EVAC.
4. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.5-2.

Aree dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
TA, TB, TC	Nessun requisito aggiuntivo				
TO, TT, TM	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a [1]		Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK [2]		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK. [2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto.					

Tabella V.5- 2: Compartimentazione

V.5.4.4 Esodo

1. Le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento non superiore a 10 occupanti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d'esodo (Capitolo S.4).

V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Le prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo S.5.6.5 vanno applicate anche all'interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilingua.

V.5.4.6 Controllo dell'incendio

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.

Classificazione dell'Attività		Classificazione dell'Attività				
Posti letto	**Aree dell'Attività**	**HA**	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
PA,PB	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	II	III	III	III	III
PC	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	III	III	III	III	III
PD,PE	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	III	III	IV	IV	V
Qualsiasi	**TK**	III [1]	III [1]	IV	IV	IV
Qualsiasi	**TZ**	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie lorda > 50 mq						

Tabella V.5- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.5-4 e deve essere prevista la protezione interna.

Classificazione dell'Attività		**Livello di pericolosità minimo** [1]	**Protezione esterna**	**Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)** [1]
Posti letto	**Quota dei piani**			
PA,PB	**HB,HC**	1	Non richiesta	Singola
PC	**HA, HB,HC**	2	Non richiesta	Singola
PD,PE	**HA,HB,HC**	2	Si	Singola superiore
PA,PB,PC,PD,PE	**HD,HE**	2	Si	Doppia
[1] Per attività PA HB, PB HB e PC HA e per le eventuali aree TK che ricadono in attività PA HA, PA HB, PB HB, PC HA l'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari ad 1.				

Tabella V.5- 4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

3. Per la progettazione dell'*eventuale* impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.

Classificazione dell'Attività			**Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler**	**Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)**
Posti letto	**Aree dell'Attività**	**Quota dei piani**		
PD	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	**HC,HD,HE**	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Superiore
PE	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	**HC,HD,HE**		Doppia
Qualsiasi	**TK**	**HA,HB,HC,HD,HE**		Singola Superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA,HB,HC, alimentazione idrica di tipo singolo.				

Tabella V.5- 5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.5.4.7 Rivelazione ed allarme

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.

2. Per il livello IV di prestazione deve essere sempre previsto sistema EVAC.

3. Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (ad esempio camini, stufe…) la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
PA, PB	III	III	III [1]	III[1]	III[1]
PC	III	III	III[1]	IV	IV
PD, PE	IV	IV	IV	IV	IV
[1] Le funzioni E,F,G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.					

Tabella V.5- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V. 5.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività, qualora non inseriti all'interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.

V. 5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

Misura antincendio	Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1)	I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2)	III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3)	I
Esodo (Capitolo S.4)	I
Gestione della Sicurezza antincendio (Capitolo S.5)	[3]
Controllo dell'Incendio (Capitolo S.6)	II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)	I
Controllo dei fumi e del calore (Capitolo S.8)	I
Operatività antincendio (Capitolo S.9)	II
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1. [2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2. [3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.	

Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al punto 1, integrate da quelle derivanti da una specifica analisi del rischio.

16A06144

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2016.

Variazione al decreto direttoriale n. 365/Ric del 22 giugno 2011 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni relative al progetto DM 28908 (Grandi Progetti Strategici). (Decreto n. 775).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – S.O. n. 19, in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 18 maggio 2015, n. 1092, e successivo decreto direttoriale n. 1318 del 18 giugno 2015 di rettifica, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «Legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e ss.mm.ii. che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e ss.mm.ii., il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di Idee Progettuali relativamente ai Grandi Progetti Strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, prot. n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto direttoriale del 26 aprile 2007, prot. n. 711/Ric, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto di ricerca DM28908 dal titolo: «Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per la terapia e diagnostica avanzata», e il collegato progetto di formazione dal titolo: «Formazione di giovani ricercatori nel settore della chimica fine e prodotti farmaceutici per terapia di diagnostica avanzata», presentato da Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l., Bracco Imaging S.p.A., Ferrania Technologies S.p.A., Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, afferente il Settore 2 della sopracitata iniziativa dei Grandi Progetti Strategici, e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale del 6 dicembre 2007, prot. n. 1982/Ric, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale del 26 aprile 2007, prot. n. 711/Ric, a seguito dell'accertamento che il personale destinatario delle attività formative è esterno alle aziende proponenti il progetto;

Vista la nota del 14 ottobre 2009, prot. MIUR n. 6392, con la quale il Ministero ha disposto il riconoscimento della maggiorazione di 12 mesi della durata del progetto di ricerca, portando così la data di ultimazione del progetto di ricerca al 30 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. 4185 dell'11 giugno 2010, con la quale il Ministero ha autorizzato la variazione del luogo di svolgimento di quota parte delle attività del progetto di ricerca e formazione da Pozzilli (IS) a Colleretto Giacosa (TO), zona eleggibile «lettera C»;

Visto il decreto direttoriale del 22 giugno 2011, prot. n. 365/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2011, reg. n. 11, foglio 358, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse «in via definitiva» le agevolazioni per un importo totale pari a € 10.537.600,00 che grava per € 2.711.140,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del fondo FAR per l'esercizio 2006, € 7.826.460,00 nella forma di credito (CA+CO) di cui € 7.043.814,00 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed € 782.646,00 nella forma di credito bancario ordinario (CO);

Vista la nota del 28 giugno 2012, prot. MIUR n. 4265, con la quale il Ministero ha disposto il riconoscimento della maggiorazione di 9 mesi della durata del progetto di formazione, portando così la data di ultimazione del progetto di ricerca al 31 dicembre 2009;

Vista la nota del 5 maggio 2014, prot. MIUR n. 11394 del 20 maggio 2014, con la quale Bracco Imaging S.p.A., soggetto capofila, ha trasmesso la rinuncia del co-proponente Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (IOM) alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario;

Vista la nota MIUR del 24 giugno 2014, prot. n. 14172, con la quale l'ufficio VI della ex DGCSR ha richiesto all'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (IOM) di fornire Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN), firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali;

Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN), firmata dal legale rappresentante dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (IOM), acquisita con prot. MIUR n. 25241 del 5 novembre 2014, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 30 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. 26968 del 20 novembre 2014, con la quale il Ministero, ha preso atto della suddetta rinuncia, invitando l'Istituto Convenzionato e Cassa Depositi e Prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi Progetti Strategici (GPS);

Vista la nota del 31 marzo 2015, prot. MIUR n. 9193 del 28 aprile 2015, con la quale Bracco Imaging S.p.A., soggetto capofila, ha comunicato la rinuncia dei restanti soggetti co-proponenti e precisamente Ferrania Technologies S.p.A. e Advanced Accelerator Applications (Italy) Srl alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato (CA) e credito ordinario (CO), confermando altresì il proprio interesse a usufruire di tutte le agevolazioni concesse e, quale soggetto finanziatore, la banca Intesa SanPaolo Spa;

Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN), per ciascun partecipante al progetto, firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 30 settembre 2010;

Vista la nota del 14 luglio 2015, prot. n. 14407, con la quale il Ministero, come previsto dalla sopracitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, ha preso atto delle suddette dichiarazioni, invitando l'Istituto Convenzionato e Cassa Depositi e Prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Vista la nota del 24 agosto 2015, prot. MIUR n. 18401 del 10 settembre 2015, con la quale l'istituto convenzionato, Intesa SanPaolo Spa, ha informato il Ministero delle sottoelencate variazioni societarie, che hanno interessato il soggetto beneficiario Bracco Imaging Spa, e precisamente:

fusione per incorporazione della società Tofin Spa con atto del 27 novembre 2013, rep. n. 64867/25768, Notaio Massimo Caspani (operazione effettuata all'interno del perimetro di consolidamento della società);

fusione per incorporazione della società Bracco Holding B.V, con atto del 21 ottobre 2014, rep. n. 66711/26700, Notaio Massimo Caspani (operazione effettuata all'interno del perimetro di consolidamento della società);

Vista la nota del 14 settembre 2015, prot. n. 18703, con la quale il Ministero, ha preso atto delle sopracitate operazioni societarie;

Vista la nota dell'8 febbraio 2016, prot. MIUR n. 2809 del 15 febbraio 2016, con la quale Cassa Depositi e Prestiti, a valle della trasmissione da parte del Soggetto Agente della comunicazione di esito di delibera del Soggetto Finanziatore, Intesa San Paolo S.p.A., relativamente al Soggetto Beneficiario «Bracco Imaging S.p.A.», ha comunicato l'avvenuta adozione della delibera di finanziamento n. 8363/1 del 10 febbraio 2016 in favore di Bracco Imaging S.p.A.;

Vista la nota del 22 febbraio 2016, prot. n. 3238, con la quale il Ministero, ha preso atto della sopracitata delibera di finanziamento n. 8363/1 del 10 febbraio 2016 in favore di Bracco Imaging S.p.A.;

Vista la nota del 10 marzo 2016, prot. MIUR n. 5201 del 18 marzo 2016, con la quale Bracco Imaging S.p.A. ha precisato che le attività di formazione si sono concluse in data 31 dicembre 2009 e non in data 30 settembre 2010, come erroneamente riportato nelle DSAN dei soggetti attuatori, trasmesse contestualmente alla sopracitata nota del 31 marzo 2015, prot. MIUR n. 9193 del 28 aprile 2015, nella quale si intendeva la conclusione del progetto di ricerca, ultimato effettivamente in data 30 settembre 2010;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto direttoriale del 22 giugno 2011, n. 365/Ric, di ammissione «in via definitiva» per il progetto DM28908;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte per il progetto DM28908 le seguenti variazioni:

fruizione unicamente dell'agevolazione nella forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia, da parte dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (IOM), alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto di contributo nella spesa;

fruizione unicamente dell'agevolazione nella forma di contributo nella spesa, a seguito della espressa rinuncia, da parte della Ferrania Technologies S.p.A, alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa;

fruizione unicamente dell'agevolazione nella forma di contributo nella spesa, a seguito della espressa rinuncia, da parte della Advanced Accelerator Applications (Italy), alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa;

slittamento della durata del progetto di ricerca da 36 mesi a 48 mesi;

slittamento della durata del progetto di formazione da 30 mesi a 39 mesi.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissione alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale del 22 giugno 2011, prot. n. 356/Ric., sono modificate, unitamente a quanto indicato al precedente comma 1, e riportate nell'allegata scheda costi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A rettifica del precedente decreto direttoriale del 22 giugno 2011, prot. n. 356/Ric, gli importi sono così modificati: la complessiva spesa di euro 7.647.940,00 grava, per euro 4.443.120,00 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, ed euro 493.680,00 nella forma di credito ordinario (CO), fermo restando l'impegno già assunto con il sopracitato decreto direttoriale n. 356 del 22 giugno 2011 e pari ad euro 2.711.140,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006.

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione in itinere, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2771 ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28908

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28908 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per terapia e diagnostica avanzata."

  Inizio Attività: 01/10/2006

  Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

  Titolo:

  Inizio Attività: 01/10/2006

  Durata mesi: 39

- Beneficiari

  ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)
  POZZILLI - (IS)

  BRACCO IMAGING S.P.A.
  MILANO - (MI)

  FERRANIA TECHNOLOGIES SPA
  CAIRO MONTENOTTE - (SV)

  ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA
  VIAGRANDE - (CT)

• Costo Totale	€ 10.537.600,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.805.600,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.402.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 1.330.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -462.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	260.000	1.723.100	-	-	337.000	-	2.320.100
Spese generali	156.000	1.033.860	-	-	202.200	-	1.392.060
Attrezzature	-	963.600	-	-	-	-	963.600
Consulenze	-	-	-	-	476.000	-	476.000
Prestazioni di terzi	7.000	24.000	-	-	250.000	-	281.000
Beni immateriali	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Materiali	107.000	255.840	-	-	350.000	-	712.840
Recuperi (da detrarre)	-	-400.000	-	-	-	-	-400.000
Subtotale	530.000	3.660.400	-	-	1.615.200	-	5.805.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	530.000	3.660.400	-	-	1.615.200	-	5.805.600

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	825.000	-	-	390.000	-	1.215.000
Spese generali	-	495.000	-	-	234.000	-	729.000
Attrezzature	-	210.000	-	-	-	-	210.000
Consulenze	-	-	200.000	-	110.000	-	310.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	150.000	-	-	450.000	-	600.000
Recuperi (da detrarre)	-	-62.000	-	-	-	-	-62.000
Subtotale	-	1.618.000	200.000	-	1.584.000	-	3.402.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.618.000	200.000	-	1.584.000	-	3.402.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	123.200	-	-	105.600	-	259.800
Spese trasferta personale	4.000	140.000	-	-	120.000	-	264.000
Altre spese correnti	16.000	60.200	-	-	51.600	-	127.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	16.000	-	-	-	96.000	-	112.000
Subtotale	67.000	323.400	-	-	373.200	-	763.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	285.600	-	-	244.800	-	566.400
Totale	103.000	609.000	-	-	618.000	-	1.330.000

Legge 297/1999 GPS DM28908

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	123.200	-	-	105.600	-	259.800
Spese trasferta personale	4.000	140.000	-	-	120.000	-	264.000
Altre spese correnti	16.000	60.200	-	-	51.600	-	127.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	16.000	-	-	-	96.000	-	112.000
Subtotale	67.000	323.400	-	-	373.200	-	763.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	285.600	-	-	244.800	-	566.400
Totale	103.000	609.000	-	-	618.000	-	1.330.000

Nessun costo per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	79.500,00	549.060,00	-	242.280,00	-	870.840,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.229.780,00	-	1.223.320,00	-	2.453.100,00
- di cui CA fino a €	-	1.106.802,00	-	1.100.988,00	-	2.207.790,00
- di cui CO fino a €	-	122.978,00	-	122.332,00	-	245.310,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	79.500,00	1.778.840,00	-	1.465.600,00	-	3.323.940,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	242.700,00	30.000,00	237.600,00	-	510.300,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.060.800,00	170.000,00	1.252.900,00	-	2.483.700,00
- di cui CA fino a €	-	954.720,00	153.000,00	1.127.610,00	-	2.235.330,00
- di cui CO fino a €	-	106.080,00	17.000,00	125.290,00	-	248.370,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.303.500,00	200.000,00	1.490.500,00	-	2.994.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00
TOTALE CS fino a €	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00
TOTALE CS fino a €	103.000,00	609.000,00	-	618.000,00	-	1.330.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.381.140,00	1.330.000,00	2.711.140,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	4.936.800,00	-	4.936.800,00
- di cui CA fino a €	4.443.120,00	-	4.443.120,00
- di cui CO fino a €	493.680,00	-	493.680,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	6.317.940,00	1.330.000,00	7.647.940,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	115.000	-	-	-	-	115.000
Spese generali	-	69.000	-	-	-	-	69.000
Attrezzature	-	162.000	-	-	-	-	162.000
Consulenze	-	-	-	-	46.000	-	46.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Materiali	-	190.000	-	-	-	-	190.000
Recuperi (da detrarre)	-	-50.000	-	-	-	-	-50.000
Subtotale	-	546.000	-	-	46.000	-	592.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	546.000	-	-	46.000	-	592.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	75.000	-	-	-	-	75.000
Spese generali	-	45.000	-	-	-	-	45.000
Attrezzature	-	162.000	-	-	-	-	162.000
Consulenze	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	150.000	-	-	-	-	150.000
Recuperi (da detrarre)	-	-62.000	-	-	-	-	-62.000
Subtotale	-	370.000	-	-	110.000	-	480.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	370.000	-	-	110.000	-	480.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	52.800	-	-	-	-	52.800
Spese trasferta personale	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Altre spese correnti	-	25.800	-	-	-	-	25.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	16.000	-	24.000
Subtotale	8.000	138.600	-	-	16.000	-	162.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	122.400	-	-	-	-	122.400
Totale	8.000	261.000	-	-	16.000	-	285.000

Legge 297/1999 GPS DM28908

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	52.800	-	-	-	-	52.800
Spese trasferta personale	-	60.000	-	-	-	-	60.000
Altre spese correnti	-	25.800	-	-	-	-	25.800
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	16.000	-	24.000
Subtotale	8.000	138.600	-	-	16.000	-	162.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	122.400	-	-	-	-	122.400
Totale	8.000	261.000	-	-	16.000	-	285.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	81.900,00	-	6.900,00	-	88.800,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	81.900,00	-	6.900,00	-	88.800,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	55.500,00	-	16.500,00	-	72.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	55.500,00	-	16.500,00	-	72.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	8.000,00	261.000,00	-	16.000,00	-	285.000,00
TOTALE CS fino a €	8.000,00	261.000,00	-	16.000,00	-	285.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	8.000	261.000	-	16.000	-	285.000
TOTALE CS fino a €	8.000	261.000	-	16.000	-	285.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY)

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	160.800,00	285.000,00	445.800,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	160.800,00	285.000,00	445.800,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	673.000	-	-	337.000	-	1.010.000
Spese generali	-	403.800	-	-	202.200	-	606.000
Attrezzature	-	720.000	-	-	-	-	720.000
Consulenze	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	250.000	-	250.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	350.000	-	350.000
Recuperi (da detrarre)	-	-350.000	-	-	-	-	-350.000
Subtotale	-	1.446.800	-	-	1.439.200	-	2.886.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.446.800	-	-	1.439.200	-	2.886.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	750.000	-	-	390.000	-	1.140.000
Spese generali	-	450.000	-	-	234.000	-	684.000
Attrezzature	-	48.000	-	-	-	-	48.000
Consulenze	-	-	200.000	-	-	-	200.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	450.000	-	450.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.248.000	200.000	-	1.474.000	-	2.922.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.248.000	200.000	-	1.474.000	-	2.922.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	105.600	-	105.600
Spese trasferta personale	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	51.600	-	51.600
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	48.000	-	48.000
Subtotale	-	-	-	-	325.200	-	325.200
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	244.800	-	244.800
Totale	-	-	-	-	570.000	-	570.000

Legge 297/1999 GPS DM28908

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	105.600	-	105.600
Spese trasferta personale	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	51.600	-	51.600
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	48.000	-	48.000
Subtotale	-	-	-	-	325.200	-	325.200
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	244.800	-	244.800
Totale	-	-	-	-	570.000	-	570.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	217.020,00	-	215.880,00	-	432.900,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.229.780,00	-	1.223.320,00	-	2.453.100,00
- di cui CA fino a €	-	1.106.802,00	-	1.100.988,00	-	2.207.790,00
- di cui CO fino a €	-	122.978,00	-	122.332,00	-	245.310,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.446.800,00	-	1.439.200,00	-	2.886.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	187.200,00	30.000,00	221.100,00	-	438.300,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.060.800,00	170.000,00	1.252.900,00	-	2.483.700,00
- di cui CA fino a €	-	954.720,00	153.000,00	1.127.610,00	-	2.235.330,00
- di cui CO fino a €	-	106.080,00	17.000,00	125.290,00	-	248.370,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.248.000,00	200.000,00	1.474.000,00	-	2.922.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	570.000,00	-	570.000,00
TOTALE CS fino a €	-	-	-	570.000,00	-	570.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	570.000	-	570.000
TOTALE CS fino a €	-		-	570.000	-	570.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

BRACCO IMAGING S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	871.200,00	570.000,00	1.441.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	4.936.800,00	-	4.936.800,00
- di cui CA	fino a €	4.443.120,00	-	4.443.120,00
- di cui CO	fino a €	493.680,00	-	493.680,00
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	5.808.000,00	570.000,00	6.378.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	935.100	-	-	-	-	935.100
Spese generali	-	561.060	-	-	-	-	561.060
Attrezzature	-	81.600	-	-	-	-	81.600
Consulenze	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Prestazioni di terzi	-	24.000	-	-	-	-	24.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	65.840	-	-	-	-	65.840
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.667.600	-	-	130.000	-	1.797.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.667.600	-	-	130.000	-	1.797.600

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	70.400	-	-	-	-	70.400
Spese trasferta personale	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Altre spese correnti	-	34.400	-	-	-	-	34.400
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	32.000	-	32.000
Subtotale	-	184.800	-	-	32.000	-	216.800
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	163.200	-	-	-	-	163.200
Totale	-	348.000	-	-	32.000	-	380.000

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	70.400	-	-	-	-	70.400
Spese trasferta personale	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Altre spese correnti	-	34.400	-	-	-	-	34.400
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	32.000	-	32.000
Subtotale	-	184.800	-	-	32.000	-	216.800
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	163.200	-	-	-	-	163.200
Totale	-	348.000	-	-	32.000	-	380.000

Nessun costo di Formazione Interna

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	250.140,00	-	19.500,00	-	269.640,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	250.140,00	-	19.500,00	-	269.640,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	348.000,00	-	32.000,00	-	380.000,00
TOTALE CS fino a €	-	348.000,00	-	32.000,00	-	380.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	348.000	-	32.000	-	380.000
TOTALE CS fino a €	-	348.000	-	32.000	-	380.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

FERRANIA TECHNOLOGIES SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	269.640,00	380.000,00	649.640,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	269.640,00	380.000,00	649.640,00

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	260.000	-	-	-	-	-	260.000
Spese generali	156.000	-	-	-	-	-	156.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	7.000	-	-	-	-	-	7.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	107.000	-	-	-	-	-	107.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	530.000	-	-	-	-	-	530.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	530.000	-	-	-	-	-	530.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	-	-	-	-	-	31.000
Spese trasferta personale	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Altre spese correnti	16.000	-	-	-	-	-	16.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Subtotale	59.000	-	-	-	-	-	59.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Totale	95.000	-	-	-	-	-	95.000

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	31.000	-	-	-	-	-	31.000
Spese trasferta personale	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Altre spese correnti	16.000	-	-	-	-	-	16.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Subtotale	59.000	-	-	-	-	-	59.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Totale	95.000	-	-	-	-	-	95.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	79.500,00	-	-	-	-	79.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	79.500,00	-	-	-	-	79.500,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00
TOTALE CS fino a €	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	95.000		-		-	95.000
TOTALE CS fino a €	95.000				-	95.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28908

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	79.500,00	95.000,00	174.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	79.500,00	95.000,00	174.500,00

16A06149

DECRETO 26 luglio 2016.

Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale. (Decreto n. 594).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 72;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, la cui autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dal comma 49, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dalla lettera *f)*, del comma 2, dell'art. 27, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della «*peer review*»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, ed in particolare l'art. 31, che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui interventi sono dichiarati compatibili con il mercato comune a norma del regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o «Trattato di Lisbona»), come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea («GUUE») il 9 maggio 2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Viste le comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Vista la decisione del Consiglio n. 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il Programma operativo nazionale 2014-2020 Ricerca e innovazione approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

Visto il Programma nazionale di ricerca («PNR») 2015/2020, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

Visto il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione;

Ravvisata la necessità di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attività di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del decreto n. 115/2013 innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità procedurali di selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca fondamentale ammessi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ss.mm.ii.;

c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;

f) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

g) CdS: i Comitati di Selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

h) ERC: l'European Research Council;

i) unità operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;

j) responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o più unità operative;

k) organismi di ricerca: tutti i soggetti pubblici o privati, esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, le cui finalità principali consistano nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca e nel

garantire un'ampia diffusione dei risultati di tale attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tali soggetti svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Art. 2.

Norme generali

1. Tutti gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.

3. I progetti, presentati in risposta ad appositi bandi, possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC.

4. I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, ed eventualmente per ciascuno dei relativi settori.

5. Il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale è previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.

Art. 3.

Modalità procedurali di valutazione

1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm. e ii., le modalità di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «*peer review*», e si articolano nelle seguenti fasi:

a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti (che saranno riportati nei singoli bandi), compresi quelli relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi;

b) individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di Selezione (CdS), successivamente nominati con apposito decreto ministeriale;

c) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, dall'albo di esperti scientifici del MIUR nel rispetto del criterio della competenza scientifica;

d) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di un esperto detto «*rapporteur*», cui viene affidato il compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un dettagliato Rapporto di valutazione (Evaluation Summary Report - *ESR)* provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovrà essere acquisito il consenso degli altri esperti;

e) a seguito di consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta al CdS, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere di tutti gli esperti da esso stesso incaricati;

f) acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti da ogni progetto nell'ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti, e analizza il budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;

g) con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata dal competente CdS ed entro 30 giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato alla scelta del CdS;

h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.

Art. 4.

Modalità di gestione e controllo

1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.

2. Il MIUR assicura, secondo modalità procedurali previste dai singoli bandi, la portabilità dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale.

3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario.

5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MIUR inferiore rispetto a quanto già erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme già erogate in eccesso anche mediante compensazione con ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.

7. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attività relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MIUR, con modalità telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti.

8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

Art. 5.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare i progetti di cui al presente decreto le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

2. I finanziamenti sono assegnati alle università/enti sedi delle unità operative.

3. I singoli bandi possono definire le modalità per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che questi possano costituire unità operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potrà mai superare la percentuale del 10% del costo del progetto.

Art. 6.

Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) personale: sono considerati ammissibili i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilità, per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalità stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;

c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);

e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.

Art. 7.

Spese generali

1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.

2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:

a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari e simili);

b) funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);

c) funzionalità operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca);

d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative);

e) funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti);

f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;

g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;

h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a *open access* e *open data*;

i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;

j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3216

16A06137

DECRETO 26 luglio 2016.

Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie. (Decreto n. 593).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e, pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 72 recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 62, comma 2, recante la previsione che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto in particolare, l'art. 65 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sancisce «l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali» e che, pertanto, le specifiche disposizioni circa l'ammissibilità delle spese, saranno definite con successivo decreto analogo al decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante «Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione», a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati con risorse di cui al Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 (di seguito «PON RI 2014-2020») in attuazione del presente decreto;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;

Vista la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Vista la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il modello di contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea;

Visto il Piano di rafforzamento amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l'adozione del medesimo piano;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii.;

Visto il PON RI 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2016, n. 91;

Visto il Programma nazionale di ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;

Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione;

Preso atto della cessazione della vigenza, in conformità con gli articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L320 del 30 novembre 2013, delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, a far data dal 30 giugno 2014;

Ritenuta la necessità di procedere alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel Regolamento n. 651/2014 al fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) soggetto proponente: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero;

b) soggetto beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di ricerca finanziati dal Ministero;

c) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;

e) università: le università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

f) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'Agenzia spaziale italiana - ASI, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto italiano di studi germanici;

g) organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;

i) FSC: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

j) intensità di aiuto: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 26) del Regolamento n. 651/2014;

k) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;

m) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

n) social innovation: azioni di sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative;

o) appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007;

p) progetto di ricerca o progetto: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;

q) progetti internazionali: progetti nazionali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

r) conto IGRUE: conto di contabilità speciale, aperto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi comunitari;

s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del Ministero;

t) in itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;

u) ex post: il periodo successivo alla conclusione della fase *in itinere*;

v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01.

3. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo n. 83/2012, disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

4. Il presente decreto si applica solo agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 di cui al Regolamento n. 651/2014.

5. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai fini del presente decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all'art. 60, comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, f-*bis*) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Il presente decreto si applica anche agli interventi di ricerca fondamentale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

7. Il presente decreto si applica anche agli interventi del PON RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.

Art. 2.

Strumenti di sostegno. Forme, misure e modalità di assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale.

2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalità di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento n. 651/2014.

3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - MEF, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.

Art. 3.

Risorse e Fondi

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali.

2. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio per le quali può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 4.

Linee di intervento del FIRST e modalità procedurali di carattere generale

1. Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in:

a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed f-*bis*) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.;

b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.;

c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm. ii., prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;

d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera *f)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.

2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comun-

que nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.

Art. 5.

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente decreto i soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

2. Il bando/avviso può prevedere il numero minimo e massimo di composizione dei soggetti proponenti il progetto.

3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun progetto e programma di ricerca di cui al presente decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte di più soggetti, gli stessi individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila, il quale assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il Ministero;

b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto di ricerca;

e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;

f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo art. 14.

I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila.

4. Non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni:

a) in situazione di morosità, nei confronti del Ministero, all'atto della presentazione della domanda;

b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.

5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l'ammissibilità della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione.

6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Art. 6.

Costi ammissibili

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento n. 651/2014, così come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale.

2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.

3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

4. In nessun caso è riconosciuto il rimborso dell'IRAP.

Art. 7.

Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo

1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il paese e aventi rilevanti impatti socioeconomici a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in coerenza con gli orientamenti della Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.

2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.

3. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.

4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attività di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

5. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi è determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

Art. 8.

Social innovation

1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di social innovation di cui ai precedenti art. 1, comma 1, lettera *n)* e art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, si rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.

Art. 9.

Spia off per attività di ricerca

1. I soggetti proponenti di cui al comma successivo possono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 60, comma 4, lettera f-*bis*) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l'intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalità procedurali stabiliti nel presente decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali.

2. Le domande possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti previsti all'art. 5 del presente decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le società di assicurazione, le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.

4. Alla presentazione della domanda, i soggetti proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in società entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e non oltre trenta giorni da una formale richiesta da parte del Ministero.

5. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.

6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonché ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova società. I soggetti proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda.

7. Le modalità di presentazione delle domande, le modalità ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalità di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente la concessione dell'aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.

Art. 10.

Garanzie

1. Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all'esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario di cui al successivo art. 12 comma 3, sia essa nella fase ex ante che in itinere, il Ministero rispettivamente ammette il progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Come previsto dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» i crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

TITOLO II

MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE EX ANTE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI

Art. 11.
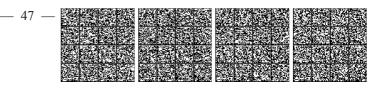
Modalità generali di presentazione e valutazione dei progetti ed elenco esperti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente decreto e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e limiti di costo.

2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito, i requisiti e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata di svolgimento delle attività di progetto.

3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalità per la presentazione delle domande con specifica descrizione della modulistica da produrre e sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali. All'atto della presentazione della domanda i soggetti ammissibili devono in ogni caso presentare il progetto di ricerca, un capitolato tecnico dettagliato sottoscritto, nonché accettare lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso, nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali.

4. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, la valutazione dei progetti il Ministero è effettuata da esperti tecnico-scientifici, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR di cui all'art. 1 comma 1 lettera *d)*, nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.

5. Oltre ai criteri di cui al comma 4, è comunque previsto che ciascuno degli esperti tecnico-scientifici inseriti nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di cinque incarichi per anno solare.

6. Gli esperti tecnico-scientifici effettuano la propria valutazione sulla base di criteri espressi nel successivo articolo. Il bando/avviso può prevedere ulteriori modalità operative relative all'attività dell'esperto tecnico-scientifico.

7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.

8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, di cui al presente articolo, nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Art. 12.

Valutazione ex ante tecnico-scientifica ed economico-finanziaria

1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente art. 11 comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il termine indicato nella lettera di incarico e secondo le modalità ivi indicate dal conferimento dell'incarico, sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l'impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico così come definito ai sensi del Regolamento n. 651/2014, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri ovvero l'articolazione in più dettagliati sotto-criteri nel singolo bando/avviso.

2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti di natura economico-finanziaria può avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione europea.

3. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, i soggetti di cui al precedente comma 2 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nel bando/avviso.

4. La valutazione di carattere tecnico-scientifico si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto tecnico-scientifico incaricato e, ove positiva, con la contestuale sottoscrizione, da parte del medesimo esperto, del capitolato tecnico. Nel caso in cui l'esperto tecnico-scientifico modifichi il capitolato tecnico, lo stesso deve essere inviato, per il tramite del Ministero, al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per l'accettazione ed eventuale previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui all'esito della valutazione di progetto uno o più soggetti proponenti siano stati esclusi dalle attività previste dal relativo capitolato, i medesimi soggetti proponenti si intendono inammissibili.

5. La valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.

6. Per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruità dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l'esperto tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico.

7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.

Art. 13.

Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati

1. Per i progetti di ricerca per i quali le valutazioni di cui al precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni di cui al precedente art. 12 comma 5.

2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi trenta giorni.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione.

4. Il provvedimento ministeriale di diniego è comunicato tempestivamente ai soggetti proponenti e/o soggetto capofila corredato delle relative motivazioni.

5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande di cui al precedente art. 11 comma 3.

Art. 14.

Variazioni soggettive e/o oggettive

1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il soggetto capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Ministero, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i soggetti beneficiari del progetto.

2. Nella fase di valutazione *ex ante* del progetto, è consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore del progetto, ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3. Nella fase di valutazione *in itinere* del progetto, l'esperto tecnico-scientifico di cui all'art. 12 comma 4 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

4. Nella fase di valutazione internazionale di progetti partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole previste da questi ultimi, ove consentite dai bandi/avvisi nazionali integrativi.

5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato.

6. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso in cui contenga una sostituzione nelle attività relative al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario, è presentata dal soggetto capofila entro e non oltre trenta giorni dall'accertamento formale della rinuncia o esclusione.

Art. 15.

Revoca e interruzione

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:

a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del soggetto beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;

b) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

c) mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del progetto nei termini indicati dal bando/avviso; mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;

d) tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi atti collegati.

2. Nei casi di morosità del soggetto beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro trenta giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l'adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso di progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al soggetto beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.

3. Con riguardo alle procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di proget-

to concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al soggetto beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, nel caso di progetto concluso, il soggetto beneficiario avrà diritto, altresì, alla parte di contributo alla spesa autorizzato, ma non erogato all'atto della revoca, laddove la mancata erogazione sia stata determinata da perenzione amministrativa e/o carenza di liquidità di cassa e/o qualsiasi altra motivazione imputabile al Ministero.

5. Resta fermo che per conclusione di progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le relazioni dell'esperto tecnico-scientifici e economico-finanziari che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un'attività di verifica finale da parte di un'apposita commissione, il Ministero riterrà concluso il progetto all'esito della medesima verifica.

6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano concluse positivamente prima dell'avvio della procedura, se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca della concessione. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attività si siano concluse positivamente, si può procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.

7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l'amministrazione si avvarrà della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.

TITOLO III

MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 16.

Modalità di valutazione e controllo

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i soggetti beneficiari, mediante il soggetto capofila, entro trenta giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza.

2. Nei quindici giorni successivi alla produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, gli esperti tecnico-scientifici producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la relativa valutazione di congruità e pertinenza.

3. Nei quindici giorni successivi alla valutazione di cui al precedente comma 2, gli esperti economico-finanziari producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico e aperto, la relativa valutazione di ammissibilità amministrativa.

4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Ulteriori specifiche disposizioni tecnico-operative saranno definite in apposito documento a cura della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero, da adottarsi entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici e economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al precedente comma 1 determineranno l'adozione da parte del Ministero di opportuni provvedimenti.

3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

Art. 18.

Progetti internazionali

1. Le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali, che a quest'ultimi afferiscono.

2. Le modalità di finanziamento dei soggetti partecipanti ai progetti internazionali sono regolate dal presente decreto, dai bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi nazionali integrativi.

3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei progetti siano effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in tale sede e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti eleggibili ai sensi del presente decreto.

4. Per i programmi che prevedono un cofinanziamento europeo dei progetti, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST e tenendo conto che la parte di finanziamento europeo dovrà essere disposta, per ciascun progetto, con risorse a valere sul conto IGRUE, quando queste si rendano disponibili in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali. L'allocazione delle risorse disponibili sui progetti vincitori dovrà essere effettuata di norma suddividendo le risorse nazionali e comunitarie in proporzione eguale su tutti i progetti vincitori.

5. Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati membri, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul conto IGRUE potranno essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.

6. Ove previsto nei bandi/avvisi nazionali integrativi dei bandi/avvisi internazionali, i progetti di cui al presente articolo possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE.

7. In tutti gli altri casi, il Ministero adotta per i progetti internazionali le procedure di cui al presente decreto, tenendo conto della tipologia della ricerca, fondamentale, industriale o sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente decreto.

8. Per i progetti internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.

9. Le intensità di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:

a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera *b)* del presente comma:

a.1) ricerca fondamentale:

contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 75% dei costi ammissibili;

a.2) ricerca industriale:

contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 75% dei costi ammissibili;

a.3) sviluppo sperimentale:

contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.

Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l'intensità del credito agevolato è diminuita dello stesso ammontare.

È data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato. Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale:

b) per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:

b.1) ricerca fondamentale:

contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;

b.2) ricerca industriale:

contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;

b.3) sviluppo sperimentale:

contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

10. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il Ministero potrà trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto.

2. Per gli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in regime di proroga (adottata o da adottarsi), con riguardo alle domande presentate a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 in poi, si applica il regime di aiuti di cui al regolamento comunitario vigente al momento della presentazione dell'istanza. Restano, invece, ferme le modalità di finanziamento e procedure operative di cui alla normativa richiamata dall'accordo.

3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

4. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2020 in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del Regolamento n. 651/2014.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3215

16A06138

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2016.

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, concernente «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;

Visti il titolo di educatore professionale animatore conseguito a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto; i titoli di Operatore sociale - Educatore specializzato, Educatore professionale in servizio e di Educatore professionale psicomotricista conseguiti a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia; i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte; i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Visti i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi regionali biennali autorizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1984, concernente la «Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia iscrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»;

Considerato che i suddetti titoli, a seguito di valutazione anche con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispondono ai requisiti dettati dal comma 1 dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Ravvisata, pertanto, la necessità di sostituire la tabella di cui al decreto del 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere fra i titoli equipollenti al diploma universitario di educatore professionale anche i titoli autorizzati con le delibere di giunta regionale delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sopra indicati, nonché i titoli biennali di educatore professionale di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, riportato in premessa, è sostituita dalla seguente:

TABELLA

Sezione A diploma universitario	Sezione B titoli equipollenti
Educatore professionale - decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.	Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984; - corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984; - corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978; - corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118.
	Educatore di comunità - decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444.
	Educatore professionale - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; - legge 11 novembre 1990, n. 341.
	Educatore di comunità - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; - legge 11 novembre 1990, n. 341.
	Educatore professionale animatore - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto.
	Operatore sociale - Educatore specializzato educatore professionale in servizio - Educatore professionale psicomotricista - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia.
	Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte.
	Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

16A06148

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 agosto 2016.

Rinnovo del riconoscimento della società ISARail S.p.A., in San Sebastiano al Vesuvio, quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 e s.m.i. con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011 di riconoscimento quale organismo notificato ai sensi del decreto legislativo n. 191/2010;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 - Determinazione delle tariffe relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed ad alta velocità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2013;

Vista la nota prot. R.I./107 dell'8 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli organismi notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Vista la nota prot. n. ISA-PRT-U-160205-02 dell'8 giugno 2016, registrata in ingresso con prot. n. 3309 del 16 giugno 2016 con cui la società «ISARail S.p.a.», con sede legale in via Figliola n. 89/C - 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e sede operativa in via Gorizia n. 1 - 80033 Cicciano (Napoli), ha formulato istanza per il rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo di cui all'allegato II del decreto medesimo, come di seguito riepilogati: sottosistemi strutturali (controllo, comando e segnalamento a terra; controllo, comando e segnalamento di bordo; energia; infrastrutture; materiale rotabile) e sottosistemi funzionali (manutenzione; applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci; esercizio e gestione del traffico);

Considerato che, nella predetta istanza, la società ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 191/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è rinnovato il riconoscimento della società «ISARail S.p.a.», con sede legale in via Figliola n. 89/C - 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e sede operativa in via Gorizia n. 1 - 80033 Cicciano (Napoli), quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario comunitario di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, e di seguito specificati:

sottosistemi strutturali:

controllo, comando e segnalamento a terra;

controllo, comando e segnalamento di bordo;

energia;

infrastrutture;

materiale rotabile;

sottosistemi funzionali:

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci;

esercizio e gestione del traffico.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali — ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo «ISARail S.p.a.» al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo «ISARail S.p.a.» nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo «ISARail S.p.a.» non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il presente decreto rinnova per ulteriori cinque anni il riconoscimento quale organismo notificato rilasciato con D.D. 21 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2016

Il direttore generale
per il trasporto ferroviario
PARENTE

16A06210

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2016.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1356 della Commissione del 4 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 182 del 5 luglio 2001 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone costa d'Amalfi»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela «Limone costa d'Amalfi» IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone costa d'Amalfi»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela «Limone costa d'Amalfi» IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone costa d'Amalfi»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 3 dicembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela «Limone costa d'Amalfi» IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone costa d'Amalfi»;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2014, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela «Limone costa d'Amalfi» IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone costa d'Amalfi»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il consorzio di tutela «Limone costa d'Amalfi» IGP, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422, e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 25 maggio 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Salerno il 16 ottobre 2015 al n. 10551 serie IT, recante il numero di repertorio 26420 ed il numero di raccolta 14692, con atto a firma del notaio Paolo Califano;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela «Limone costa d'Amalfi» IGP, registrato a Salerno il 16 ottobre 2015 al n. 10551 serie IT, recante il numero di repertorio 26420 ed il numero di raccolta 14692, con atto a firma del notaio Paolo Califano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06147

DECRETO 26 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Bra»;

Visto il decreto del 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto il decreto del 9 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto il decreto dell'8 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio di tutela del formaggio«Bra» DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto il decreto del 17 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 dell'8 luglio 2011, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP ha regolarmente svolto nel periodo 2014-2016 le attività di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato nel biennio 2014-2016 che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di certificazione «Inoq - Istituto nord ovest qualità soc. coop.» autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Bra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 10 giugno 2002 al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP, con sede legale in via Emanuele Filiberto n. 3 - Cuneo, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06162

DECRETO 2 agosto 2016.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 29 luglio 2016, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Analytical Food;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove Esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche) e Saggio di stabilità sono stati inseriti i metodi previsto dal dcreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico è modificata in: Analytical Food.

Art. 2.

Il laboratorio Analytical Food è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A R2012

Esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche)	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Met II
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame (>0,05 mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Met III par 3.3
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg: CE 491/2009 allegato I p.to 15+ OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 491/2009 25/05/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2009 . 2
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	OIV-MA-AS311-02 R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical Food perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06150

DECRETO 2 agosto 2016.

Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 2015 con il quale al laboratorio «PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di com-

mercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 29 luglio 2016, con la quale comunica che ha variato la denominazione in:« Analytical Food»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio «PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico»;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio «PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico» è modificata in: «Analytical Food».

Art. 2.

Il laboratorio «Analytical Food» è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Biofenoli	COI/T.20/Doc n. 29/2009
Biofenoli	NGD C 89-2010
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011
Esteri metilici degli acidi grassi: Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Lignocerico (C24:0), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici+translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + allegato XB + Reg. UE 1833/2015 12/10/2015 allegato IV
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli colorimetrici (58-1000 mg/kg)	MIP 18 2012 Rev. 7
Residui di pesticidi: Ometoato, Imidacloprid,Dimetoato, Carbaryl, Phosmet, Malathion, Rotenone, Phenoxycarb, Buprofezin, Tetrametrina, Chlorpyrifos (LR=0,01 mg/kg)	UNI EN 15662:2009
Tocoferoli	ISO 9936:2006/Corr 1:2008

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Analytical Food» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2016.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47, che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità) si possa avvalere del Gestore dei servizi energetici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'art. 22, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta a copertura dei costi sostenuti;

Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'Autorità ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, il servizio di *default*, finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;

Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'Autorità che ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di *default* di distribuzione in particolare stabilendo che la regolazione delle partite economiche relative a prelievi di gas naturale di clienti finali serviti dal fornitore del servizio di *default* rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione quale responsabile del bilanciamento della propria rete;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall'Autorità;

Visto il disegno di legge AS n. 2085, che prevede la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2018, del terzo periodo del comma 2, dell'art. 22 decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e di conseguenza la soppressione del c.d. regime di tutela per i clienti domestici del settore del gas naturale;

Vista la delibera n. ARG/gas 64/09 dell'Autorità ed il particolare l'allegato A recante «Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane», di seguito TIVG, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2011, del 3 agosto 2012, del 4 agosto 2013 e 31 luglio 2014 recanti, rispettivamente, «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014» e 2014-2015 - 2015-2016;

Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuità dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di *default* e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonché di mantenere i meccanismi incentivanti per le attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;

Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura da parte del soggetto venditore per morosità del cliente finale, ed in particolare:

a) nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorità, può avvenire solo successivamente all'espletamento, da parte del venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente finale si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non è riuscita a sospendere il punto di riconsegna, ad esempio in quanto non è stato possibile accedere al misuratore, e quindi l'intervento di chiusura del punto di riconsegna non è risultato fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di *default* costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che la responsabilità della tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo è in capo all'impresa di distribuzione nell'ambito dell'erogazione del suddetto servizio;

b) nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a punti di prelievo nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non può essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non essendo essa possibile date le caratteristiche dell'utenza stessa; in tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avrà trovato un nuovo fornitore; quest'ultima esigenza è stata disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in premessa che ha previsto l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'efficiente funzionamento del sistema del gas naturale, prevedere che abbiano diritto a beneficiare del servizio di ultima istanza, almeno fino all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che ne stabiliscano modifica:

a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che, per cause indipendenti dalla propria volontà, risultino privi di fornitore;

b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;

Considerato che, la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosità di tali clienti, e ciò presenta elementi che eccedono il rischio proprio dell'attività di vendita del gas naturale in relazione alla natura non disalimentabile della fornitura;

Ritenuto opportuno, al fine di conseguire un quadro di maggiore stabilità della regolazione, che il servizio di ultima istanza sia disciplinato al massimo per due anni termici consecutivi, come già stabilito dal precedente provvedimento in materia, salvo una riduzione del citato periodo biennale conseguente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stabiliscono la soppressione del regime di tutela per i clienti domestici del settore del gas naturale;

Ritenuto quindi che, almeno per i due anni termici 2016-2017 e 2017-2018:

a) sia confermata l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

b) la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, come già effettuato in precedenza, dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorità;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorità al fine di individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza al massimo per il periodo relativo agli anni termici 2016-2017 e 2017-2018 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:

a) per motivi indipendenti dalla loro volontà; detti clienti finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;

b) per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale.

3. L'Autorità provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2, lettera *b).*

Art. 2.

Indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale» e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità della fornitura di gas naturale nel servizio di ultima istanza.

Art. 3.

Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza

1. Con propria delibera l'Autorità:

a) disciplina le modalità tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018;

b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

c) emana indirizzi alla società Acquirente Unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018; tale procedura si dovrà basare su offerte relative alla variazione di prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, nel seguito «QVD», di cui all'art. 7 del TIVG;

d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, in particolare prevedendo condizioni più incentivanti, in termini di prezzo della fornitura, per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela ai sensi dell'art. 4 del TIVG, ferma restando la necessità di tutela del cliente finale con riferimento ai primi mesi di erogazione della fornitura;

e) disciplina le modalità di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire.

2. L'Autorità emana, altresì, indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1 affinché tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano, nei documenti di fatturazione, una chiara informazione:

a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione a seguito dell'incremento del corrispettivo QVD di cui al comma 1, lettera *c)*, stabilito al fine di disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso;

b) della facoltà per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza del gas naturale stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo fornitore senza necessità di comunicarne il recesso al fornitore uscente.

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora la cessazione di cui al comma 2, lettera *b)* sia dovuta a seguito della scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovrà avvenire con decorrenza dal primo giorno utile ai fini dello «*switching*».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* si dovrà concludere in tempo utile affinché la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire dal 1° ottobre 2016.

2. Il presente decreto è comunicato all'Autorità per gli adempimenti di competenza, viene pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Medimmune», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1010/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 luglio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 MEDIMMUNE, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 201,2 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 MEDIMMUNE;

codice ATC - principio attivo: J07BB03 - Influenza, vivo attenuato;

titolare: Medimmune LLC;

GUUE 24 giugno 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Profilassi dell'influenza nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 12 mesi e <18 anni in una situazione di pandemia ufficialmente dichiarata.

Il vaccino influenzale pandemico «H5N1 Medimmune» deve essere usato secondo le raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione.

L'immunizzazione deve essere effettuata tramite somministrazione nasale.

Non iniettare il vaccino influenzale pandemico «H5N1 Medimmune».

Il vaccino influenzale pandemico «H5N1 Medimmune» è somministrato sotto forma di una dose suddivisa nelle due narici. Dopo avere somministrato metà della dose in una narice, somministrare l'altra metà della dose nell'altra narice immediatamente o dopo poco tempo. Il paziente può respirare normalmente durante la somministrazione del vaccino; non è necessario inspirare attivamente o inalare.

Per le istruzioni sulla somministrazione vedere paragrafo 6.6.

Confezione autorizzata: EU/1/16/1089/001 - A.I.C. n. 044890010/E, in base 32: 1BTXWU - 0,2 ml - spray nasale, sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) in vassoi 0,2 ml - 10 nebulizzatori.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività egli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Studio di sicurezza non-interventistico post-autorizzativo (PASS): al fine di approfondire la tollerabilità del vaccino influenzale pandemico «H5N1 Medimmune» e stimare l'incidenza di reazioni avverse di particolare interesse nei bambini e negli adolescenti. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre uno studio osservazionale prospettico di coorte, in un'ampia popolazione di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 mesi e meno di 18 anni, durante la prossima pandemia dichiarata, per dimostrare la sicurezza del medicinale. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di questo studio.	Dopo la dichiarazione nell'UE di una pandemia e dopo l'implementazione del vaccino pandemico.

Al fine di corroborare ulteriormente l'efficacia del vaccino influenzale pandemico «H5N1 Medimmune», il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre uno studio osservazionale di efficacia nella pratica clinica contro l'influenza confermata in laboratorio, in bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 mesi e meno di 18 anni che vivono in comunità, durante la prossima pandemia dichiarata. Il, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di questo studio.	Dopo la dichiarazione nell'UE di una pandemia e dopo l'implementazione del vaccino pandemico.
Al fine di indagare ulteriormente la sicurezza e la reattogenicità del vaccino influenzale pandemico «H5N1 Medimmune», il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre uno studio interventistico in aperto, a singolo braccio, per valutare la sicurezza e l'immunogenicità di P/LAIV in bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 mesi e meno di 18 anni, durante la prossima pandemia dichiarata. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di questo studio.	Dopo la dichiarazione nell'UE di una pandemia e dopo l'implementazione del vaccino pandemico.
Al fine di definire il periodo di validità del vaccino influenzale Al momento pandemico «H5N1 Medimmune» sulla base del ceppo specifico, il titolare dell'approvazione della dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve generare dati di prossima variazione stabilità ceppo-specifici per l'effettivo ceppo pandemico. Il titolare pandemica dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di questo studio.	Al momento dell'approvazione della prossima variazione pandemica.

Regime di prescrizione proposto.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Rilascio ufficiale dei lotti.

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

16A06164

DETERMINA 22 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Palonosetron Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1011/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2016;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 luglio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, generici/equivalenti/biosimilari corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

PALONOSETRON ACCORD

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico / Equivalente di nuova registrazione

PALONOSETRON ACCORD

Codice ATC - Principio Attivo: A04AA05 Palonosetron

Titolare: Accord Healthcare Limited

GUUE 24 giugno 2016

Indicazioni terapeutiche

Palonosetron Accord è indicato negli adulti per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena,

la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Palonosetron Accord è indicato nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Modo di somministrazione

Uso endovenoso.

Palonosetron Accord deve essere utilizzato esclusivamente prima della somministrazione della chemioterapia. Questo medicinale deve essere somministrato da un operatore sanitario, sotto opportuna supervisione medica.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1104/001 - A.I.C.: 044886012/E - In base 32: 1BTTZW - 250 microgrammi - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 1 flaconcino

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

16A06165

DETERMINA 22 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Farydak», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1012/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 settembre 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 12-14 ottobre 2015;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 22 giugno 2016 (protocollo FV/65507/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

FARYDAK

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

FARYDAK

Codice ATC - Principio Attivo: L01XX42-panobinostat

Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD

GUUE 25 settembre 2015

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Farydak, in combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un agente immunomodulante.

Modo di somministrazione

Il trattamento con Farydak deve essere iniziato da un medico esperto nell'uso di terapie antitumorali.

Farydak deve essere somministrato per via orale una volta al giorno solo nei giorni previsti dallo schema posologico, ogni giorno allo stesso orario. Le capsule devono essere inghiottite intere con acqua, con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2), e non devono essere aperte, schiacciate o masticate. Se si dimentica una dose, la si può assumere entro 12 ore rispetto all'orario previsto per la sua assunzione. In caso di vomito il paziente non deve assumere una dose aggiuntiva, ma deve assumere la consueta dose successiva prescritta.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1023/001 AIC: 044481012 /E In base 32: 1BFGHN - 10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 6 capsule;

EU/1/15/1023/002 AIC: 044481024 /E In base 32: 1BFGJ0 - 10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 12 capsule;

EU/1/15/1023/003 AIC: 044481036 /E In base 32: 1BFGJD - 10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 24 capsule;

EU/1/15/1023/004 AIC: 044481048 /E In base 32: 1BFGJS - 15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 6 capsule;

EU/1/15/1023/005 AIC: 044481051 /E In base 32: 1BFGJV - 15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 12 capsule;

EU/1/15/1023/006 AIC: 044481063 /E In base 32: 1BFGK7 - 15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 24 capsule;

EU/1/15/1023/007 AIC: 044481075 /E In base 32: 1BFGKM - 20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 6 capsule;

EU/1/15/1023/008 AIC: 044481087 /E In base 32: 1BFGKZ - 20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 12 capsule;

EU/1/15/1023/009 AIC: 044481099 /E In base 32: 1BFGLC - 20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 24 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima della commercializzazione di Farydak il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in ciascuno Stato membro deve concordare con le proprie autorità competenti il contenuto e il formato del materiale educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma. Il programma educazionale è finalizzato alla gestione del rischio di errore terapeutico.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che in ciascuno Stato membro dove Farydak è commercializzato tutti i pazienti/medici che si prevede utilizzeranno Farydak abbiano accesso al/siano provvisti del seguente materiale educazionale:

Materiale informativo per il paziente

Il materiale informativo per il paziente deve contenere:

Opuscolo informativo per il paziente

Promemoria per il paziente

Il promemoria per il paziente deve contenere istruzioni sui seguenti messaggi chiave:

Come acquisire familiarità con il promemoria: questa sezione fornisce una panoramica generale del promemoria e del suo scopo.

Come utilizzare il promemoria: questa sezione fornisce una panoramica generale su come utilizzare il promemoria.

Come assumere il farmaco in accordo con la prescrizione: questa sezione fornisce indicazioni su come compilare il promemoria.

Raccomandazione di portare il promemoria ad ogni visita: questa sezione ricorda al paziente di portare il promemoria al medico ad ogni visita.

Una tabella che descrive il regime di trattamento per ciascun giorno del ciclo con uno spazio per il paziente per annotare quale farmaco ha preso.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Studio di efficacia post-autorizzativo (PAES): Il titolare deve presentare l'analisi finale della sopravvivenza per lo studio D2308, compresa la tabella riassuntiva dei decessi entro 8 mesi dalla prima dose. Devono essere presentate anche le analisi della sopravvivenza globale del sottogruppo di pazienti che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un agente immunomodulante	Novembre 2015

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo ematologo (RNRL).

16A06166

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2016)**, coordinato con la legge di conversione 12 agosto 2016, n. 161** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».

2. All'articolo 13, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2016».

2-bis. *Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*

2-ter. *Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2*-bis *individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.*

2-quater. *Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2*-bis.

2-quinquies. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.*

2-sexies. *Il reclutamento di cui ai commi 2*-bis *e 2*-quater *è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

2-septies. *Le procedure di cui ai commi 2*-bis *e 2*-quater *sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3*-bis, *del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2*-bis *e 2*-quater *è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3*-quinquies, *del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.*

2-octies. *In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2*-bis *e 2*-quater, *con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.*

2-novies. *Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater *del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.*

2-decies. *L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.*

2-undecies. *Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

2-duodecies. *All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1.943» è sostituita dalla seguente: «1.211», le parole: «943 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».*

2-terdecies. *All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.578.000» è sostituita dalla seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» è sostituita dalla seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» è sostituita dalla seguente: «56.906.000».*

2-quaterdecies. *All'articolo 22, comma 1, lettera* b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «43.378.000» è sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000» è sostituita dalla seguente: «55.706.000».*

2-quinquiesdecies. *Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis *è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

2-sexiesdecies. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge:

«Art. 38 *(Processo amministrativo digitale)*. — 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

1-*bis*. A decorrere *dal 1° gennaio 2017*, il comma 2-*bis* dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente: "2-*bis*. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

— Si riporta il testo dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Processo telematico)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

1-*bis*. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e *fino alla data del 31 dicembre 2016* si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.».

— Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«96. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.».

— Si riporta il testo del comma 425 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dalla presente legge:

«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al

medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di *1.211* unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui *821 nel corso dell'anno 2016* e *390 nel corso dell'anno 2017*, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.».

— Si riporta il testo del comma 234 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016):

«234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "Mobilita.gov", a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.».

— Si riporta il testo del comma 771 dell'art. 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge:

«771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'art. 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014.».

— Si riporta il testo dei commi 3, 3-*bis* e 3-*quinquies* dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2013, n. 204:

«Art. 4 *(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)*. — (*omissis*).

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-*bis*. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

(*omissis*).

3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

(*omissis*)».

— Si riporta la Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche):

«Tabella D (art. 16, commi 1 e 9)

Ministero della giustizia	
Amministrazione giudiziaria	
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1ª fascia	16
Dirigenti 2ª fascia	316
Totale Dirigenti	332
Aree	Dotazione organica
Terza area	12.024
Seconda area	26.847
Prima area	4.455
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI ...	332
TOTALE AREE ...	43.326 di cui 1090 sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO ...	43.658

».

— Si riporta il testo dell'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 132:

«Art. 21-*quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)*. — 1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente decreto.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a *40.966.000* euro per l'anno 2016, a *57.906.000* euro per l'anno 2017 e a *56.906.000* euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a *37.766.000* di euro per l'anno 2016 e a *55.706.000* di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'art. 21.

2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Art. 2.

Avvio del processo amministrativo telematico

1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.

1-bis. *Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante «Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2016, n. 67.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

16A06310

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Naturex S.p.a.».

Con provvedimento n. aMP - 10/2016 del 20 luglio 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Caronno Pertusella (Varese), via G. Ferraris n. 44, rilasciata alla società «Naturex S.p.a.».

16A06163

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atovaquone e Proguanile Sandoz».

Con la determinazione n. aSM - 3/2016 - 1392 del 25 luglio 2016 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 042135020;

Descrizione: «62,5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 042135018;

Descrizione: «62,5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister al/al;

Medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 042135032;

Descrizione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister al/al;

Medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 042135044;

Descrizione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 042135069;

Descrizione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 042135057;

Descrizione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister al/al,

della Sandoz S.p.A.

16A06167

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saquinavir Sandoz».

Con la determinazione n. aSM - 4/2016 - 1392 del 25 luglio 2016 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: SAQUINAVIR SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 043282021;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: SAQUINAVIR SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 043282033;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: SAQUINAVIR SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 043282045;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: SAQUINAVIR SANDOZ;

Confezione: A.I.C. n. 043282019;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe,

della Sandoz S.p.A.

16A06168

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eletriptan Mylan».

Con la determinazione n. aSM - 5/2016 - 2322 del 25 luglio 2016 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589010;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister opa/al/pvc;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589236;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589224;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589212;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589200;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589198;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589186;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589174;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589162;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589150;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589147;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589135;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589123;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589111;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589109;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589097;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589085;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589073;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/aclar/al;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589061;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589059;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister opa/al/pvc;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589046;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589034;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister opa/al/pvc;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589022;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister opa/al/pvc;

Medicinale: ELETRIPTAN MYLAN;

Confezione: A.I.C. n. 042589248;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al;

della Mylan S.p.A.

16A06169

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo succitato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 29 settembre 2015, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2015.

In conformità al suo articolo 7.1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 16 marzo 2016.

16A06135

Entrata in vigore dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Entrata in vigore dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo succitato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 5 aprile 2016, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2016.

In conformità al suo articolo 8.1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 24 luglio 2016.

16A06136

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Pontremoli.

Gli identificativi catastali dell'immobile in oggetto citati nel decreto 15 giugno 2016, n. 355/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 giugno 2016, registro n. 1, foglio n. 2119, rispetto a quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2016 sono corretti così come segue: N.C.E.U. del comune di Pontremoli (Massa-Carrara) foglio n. 165, particella n. 166, sub 1.

16A06175

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamizyn A»

Estratto del provvedimento n. 472 del 19 luglio 2016

Medicinale veterinario: MAMIZYN A.

Confezioni: A.I.C. n. 101117.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini, 8, 20139 Milano (MI).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA_{IN}, B:II.b.2.c.)2: Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma S.r.l - S.S Monti Lepini km 47,600 - 04100 Borgo San Michele-Latina Italy.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06140

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 150 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli.

Estratto del decreto n. 113 del 14 luglio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Dr. Esteve S.A. Av. Mare de Deu de Montserrat, 221 - 08041 Barcellona, Spagna,

DINALGEN 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli, nelle confezioni:

scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104165016;

scatola contenente 5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104165030;

scatola contenente 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104165042;

scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104165028;

scatola contenente 5 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104165055,

è ora trasferita alla società Ecuphar Veterinaria S.L.U., Avenida Rio de Janeiro, 60 - 66, planta 13 - Barcellona (Spagna).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

16A06141

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Drontal Multi Aroma Carne 150/144/50 mg» compresse per cani fino a 10 kg.

Estratto del provvedimento n. 468 del 14 luglio 2016

Medicinale veterinario DRONTAL MULTI AROMA CARNE 150/144/50 mg compresse per cani fino a 10 kg (A.I.C. n. 104701)

Titolare A.I.C: Bayer S.p.A. viale Certosa, 130 – 20156 Milano (MI)

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0335/IB/002/G

Si autorizza la modifica del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità delle compresse dimezzate: 7 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06142

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Fiprotec 402 mg Spot on per cane molto grande, Fiprotec 268 mg Spot on per cane grande, Fiprotec 134 mg Spot on per cane medio, Fiprotec 67 mg Spot on per cane piccolo, Fiprotec 50 mg spot-on solution for cats.

Estratto del provvedimento n. 469 del 18 luglio 2016

Medicinale veterinario FIPROTEC 402 mg Spot on per cane molto grande, FIPROTEC 268 mg Spot on per cane grande, FIPROTEC 134 mg Spot on per cane medio, FIPROTEC 67 mg Spot on per cane piccolo

n. A.I.C. 1046240

FIPROTEC 50 mg spot-on solution for cats

n. A. I. C. 1046200

Titolare A.I.C: Beaphar B.V. Drostenkamp 3 – 8101 BX Raalte – (Olanda)

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0490/001-005/II/003

Si autorizza/autorizzano la/le modifica/modifiche come di seguito descritte:

modifica della sezione 4.3 del sommario delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP – Punto 4.3: per i cani sostituire la frase precedentemente autorizzata con la seguente: «Non usare in cani di meno di 8 settimane di età e/o con peso inferiore a 2 Kg». Per i gatti sostituire la frase precedentemente autorizzata con la seguente: «In assenza di dati disponibili, il prodotto non deve essere utilizzato su gattini di meno di 8 settimane d'età e/o con peso inferiore a 1 Kg» (vedi anche paragrafo 4.9 e 4.10).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata

16A06143

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» registrata con regolamento (UE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal consorzio di tutela «Radicchio Rosso di Treviso e Radicchio Variegato di Castelfranco», con sede in piazza Indipendenza n. 2 - 31055 - Quinto di Treviso (Treviso), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», di seguito indicata con la sigla I.G.P., è riservata, al radicchio Variegato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite, genere cichorium intybus, varietà silvestre, che comprende il tipo variegato.

Caratteristiche del prodotto: all'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate:

a) aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro di foglie piatte, un secondo giro di foglie un pò più sollevato, un terzo giro ancora più inclinato e così via fino ad arrivare al cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso; foglie spesse il più possibile, con bordo frastagliato, con superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante;

b) colore: foglie bianco-crema con variegature distribuite in modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo;

c) sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo molto delicato;

d) calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Variegato di Castelfranco è così definito: perfetto grado di maturazione; colorazione bianco-crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro al rosso vivo, foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato, buona consistenza del cespo, pezzatura medio-grande, uniformità nel calibro dei cespi, toilettatura precisa, raffinata, priva di sbavature, fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.

Art. 3.
Zona geografica delimitata

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio variegato esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle provincie di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio Variegato di Castelfranco comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Pietro Viminario, Trebaseleghe, Tribano.

Provincia di Venezia: Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori la tenuta dei registri di produzione e confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

La produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate dal 1° giugno al 15 agosto. In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato dal 15 giugno al 10 settembre.

Per il «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le otto piante per mq

Le operazioni di raccolta del «Radicchio Variegato di Castelfranco» si effettuano a partire dal 1° ottobre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P «Radicchio Variegato di Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste per l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» così come precedentemente descritte, fuori dalla zona di produzione, perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte:

fase di forzatura-imbianchimento: la forzatura-imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del «Radicchio Variegato di Castelfranco». Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la variegatura sullo sfondo della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del «Radicchio Variegato di Castelfranco» può avvenire in due modi:

a) immergendo i cespi verticalmente, in acqua sorgiva alla temperatura minima di 11° C, fino alla prossimità del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche precedentemente descritte; oppure,

b) in ambienti riscaldati o anche direttamente in pieno campo, garantendo un giusto grado di umidità dell'apparato radicale, riducendo l'intensità della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo;

fase di toilettatura: seguono le operazioni di toilettatura con le quali si asportano le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il taglio e lo scortecciamento del fittone in misura proporzionale al cespo. L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto.

Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare i 12.000 kg.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare i 0,600 kg.

Art. 6.
Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10° C.

I requisiti del «Radicchio variegato di Castelfranco» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di produzione. La storia, l'evoluzione, la più che secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda freatica, la prerogativa della stessa di sgorgare con il solo intervento della trivella, e quindi a costi facilmente ammortizzabili, comprovano ampiamente il legame della coltura del «Radicchio variegato di Castelfranco» con l'ambiente dove attualmente è coltivato.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede a Thiene (Vicenza) n. 1, via San Gaetano n. 74, tel. (39)0445366094, fax (39)0445382672, e-mail: csqa@csqa.it, PEC: csqa@legalmail.it.

Art. 8.
Etichettatura

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve essere confezionato: in appositi contenitori idonei a contenere alimenti, purché non eccedenti il peso complessivo di 10 kg. Tali confezioni dovranno avere caratteristiche tali da permettere una buona conservazione del prodotto evitandone il deperimento e la rottura.

Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potrà essere commercializzato all'interno di appositi contenitori (bins), purché non eccedenti il peso netto di 250 kg.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante quale elemento di garanzia per il consumatore finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ai 2 kg di peso netto, il prodotto potrà venire estratto dalle cassette, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al consumatore finale.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui medesimi contenitori possono essere riportate oltre alle indicazioni a norma di legge, anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati. Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Variegato di Castelfranco», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.
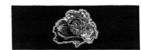
Tipo carattere: Rockwell condesed

Colore logo: rosso= magenta 100%, yellow 80%, cyan 30%.

Il logo, inoltre, potrà essere inserito, a cura del soggetto preposto, anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.
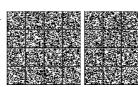
16A06146

Domanda di modifica della denominazione registrata «Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 291 dell'11 agosto 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A06209

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accettazione delle dimissioni del commissario liquidatore della società «Audifid-Auditing Fiduciaria di Revisione e Controllo S.r.l., in l.c.a.» e sua sostituzione.

Con D.D. 29 luglio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state accettate le dimissioni presentate con nota datata 19 luglio 2016, pervenuta a mezzo pec in data 20 luglio 2016, prot. 239005 - I, dall'avv. Jacopo Marzetti dall'incarico di commissario liquidatore della «Audifid-Auditing Fiduciaria di Revisione e Controllo S.r.l., in l.c.a.», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01724430580.

Con il medesimo provvedimento alla relativa procedura è stato preposto, in qualità di commissario liquidatore, l'avv. Alessandro di Majo, nato a Roma il 20 ottobre 1968, con studio in Roma, via G. Avezzana n. 6, C.F. DMJLSN68R20H501A.

16A06139

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Comunicato relativo all'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2 del 10 agosto 2016, concernente il Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, n. 2 è stato adottato il «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)».

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del medesimo regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2015, n. 2, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° giugno 2015, n. 125.

16A06276

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-196) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.